

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

### IN SEDE REFERENTE

*Martedì 11 febbraio 1997. — Presidenza del Vicepresidente Carlo CARLI.*

**La seduta inizia alle 10,30.**

**Esame congiunto delle abbinare proposte di legge: ALESSANDRO RUBINO: Disciplina del commercio in sede fissa (1188).**

[Parere I, della II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), della V, della VIII, della XI, della XIII e della XIV Commissione].

**BAMPO ed altri: Disciplina dell'apertura, del trasferimento e dell'ampliamento degli esercizi di vendita al pubblico (1555).**

[Parere della I, della II (*ex* articolo 73, c. 1-*bis*, del Regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), della V, della VI, della VII, della VIII, della IX e della XII Commissione].

**MANZINI ed altri: Nuova disciplina del commercio (2008).**

[Parere della I, della II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), della V, della VI (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), della VIII, della IX, della XI, della XIII e della XIV Commissione].

**MAZZOCCHI ed altri: Riforma della disciplina del commercio (2220).**

[Parere della I, della II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), della V, della VIII, della XI, della XII e della XIII Commissione].

delle abbinare proposte di legge:

**SCALIA: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (302).**

[Parere della I, della II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), della IX, della XI e della XIII Commissione].

**CAPARINI: Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio (1234).**

(Parere della I e della XI Commissione);

delle abbinare proposte di legge:

**CAPARINI: Disciplina delle vendite sotto costo (1238).**

[Parere della I e della II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), Commissione].

**SCAJOLA: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (2305).**

(Parere della I Commissione).

**MAZZOCCHI ed altri: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto (2321).**

[Parere della I, della II, (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni)].

**MAZZOCCHI ed altri: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (2526).**

(Parere della I Commissione).

**CHIAPPORI e BARRAL: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (2563).**

(Parere della I Commissione);

e della proposta di legge:

**MAZZOCCHI ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, in materia di vendita a peso netto delle merci (2445).**

(Parere della I, della XIII e della XIV Commissione).

(*Rinvio dell'esame congiunto*).

Carlo CARLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Paola Manzini, relatore sui provvedimenti all'ordine del giorno, non può essere presente all'odierna seduta per ragioni di salute. Pertanto, concordando la Commissione, rinvia ad altra seduta l'inizio dell'esame congiunto delle proposte di legge.

Antonio MAZZOCCHI (gruppo alleanza nazionale), nel formulare auguri di pronta guarigione all'onorevole Manzini, chiede che venga rinviato anche il Comitato ristretto sulla proposta di legge n. 1535, già previsto per le ore 12, nel quale si sarebbero dovute affrontare questioni di particolare interesse per la stessa onorevole Manzini.

Carlo CARLI, *presidente*, prende atto della richiesta dell'onorevole Mazzocchi, di cui informerà il Presidente della Commissione.

**La seduta termina alle 10,35.**

#### SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

*Martedì 11 febbraio 1997. — Presidenza del vicepresidente Carlo CARLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Salvatore Ladu.*

**La seduta inizia alle 11,45.**

**5-00636 Foti ed altri: sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (26 settembre 1996).**

Il Sottosegretario di Stato Salvatore LADU ricorda che ai sensi delle disposizioni di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992 nonché del decreto del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, il produttore che realizza un nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili assimilate, una volta prescelto per la cessione di energia in modo dedicato all'ENEL spa ha diritto ad un prezzo di cessione costituito da:

1) una quota per il costo evitato di investimento, esercizio e manutenzione che resta a carico dell'ENEL e che è coperta da introito tariffario;

2) una quota per il costo evitato di combustibile, finanziata dal sovrapprezzo termico, a carico del conto onere termico gestito dalla Cassa conguaglio;

3) una quota corrisposta per i primi otto anni a titolo di incentivazione, finanziata dal sovrapprezzo nuovi impianti a carico del conto nuovi impianti gestito dalla Cassa conguaglio.

Il meccanismo messo in atto dall'applicazione delle disposizioni riportate dal DM 25 settembre 1992 sopra richiamato ha permesso ad un elevato numero di produttori di proporsi per la cessione all'ENEL spa di energia elettrica da impianti alimentati a mezzo di fonti rinnovabili o assimilate. In particolare, dal secondo semestre 1992 al primo semestre 1995, sono stati selezionati impianti per complessivi MW 2600 circa alimentati a mezzo di fonti rinnovabili propriamente dette (prevalentemente idroelettrici, eolici e termici per la combustione di biomasse e rifiuti) e per complessivi MW 5400 circa alimentati a mezzo di fonti assimilate (prevalentemente cogenerazione di energia elettrica e termica con utilizzo di gas naturale e combustibili di processo). Tenuto conto che gli indicatori della domanda di energia elettrica, nonché il prevedibile sviluppo della stessa nell'arco dei successivi cinque anni hanno reso evidente una stagnazione dell'andamento della stessa si è ritenuto opportuno, a partire dal secondo semestre del 1995, introdurre una pausa di riflessione nell'azione di scegliere ulteriori impianti per l'esclusiva cessione di energia elettrica all'ENEL spa. In tale quadro e nelle more

di apportare delle modificazioni al sistema attivato dalle disposizioni normative sopra richiamate, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ritenuto opportuno emanare la disposizione oggetto dell'atto ispettivo parlamentare in questione da applicare esclusivamente alle iniziative inerenti le convenzioni per la cessione di energia all'ENEL, eventualmente stipulata successivamente all'entrata in vigore della disposizione medesima.

Premesso che la suddetta disposizione prevede, qualora il gettito dei sovrapprezzi destinati alla copertura delle quote del prezzo di cessione relative al costo evitato di combustibile ed alla incentivazione dovesse essere insufficiente, che l'ENEL spa provvederebbe a ridurre i pagamenti in misura proporzionale e nei limiti delle disponibilità, procrastinando eventualmente il saldo al momento in cui le stesse siano state riadeguate alle necessità, determinando pertanto solo un differimento temporale del pagamento del prezzo di cessione per la quota di prezzo a carico dei sovrapprezzi, la stessa non ha trovato alcuna applicazione perché, successivamente, è stato specificato che il termine « convenzioni » è da riferirsi oltre che alle convenzioni definitive, anche alle convenzioni preliminari di cui al DM 25 settembre 1992, e non si è proceduto a prescegliere ulteriori proposte di cessione di energia elettrica.

D'altra parte l'evoluzione del quadro di riferimento del settore dell'energia elettrica, sia in campo nazionale, sia in campo europeo, rende necessaria una profonda riorganizzazione normativa. A tal fine presso questo Ministero è stata istituita una commissione consultiva per l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorità e delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato italiano dell'energia nonché la concorrenza tra produttori, garanzie a favore degli utenti e, certamente non ultima, la tutela dell'ambiente.

Nelle more di tale riorganizzazione anche la materia regolata dai provvedi-

menti sopra richiamati (CIP 6/92 e DM 25 settembre 1992) dovrà formare oggetto di una nuova disciplina, anche in rispondenza alle finalità della legge 14 novembre 1981, n. 485, tra le quali sono ricomprese la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse. Alla luce, peraltro, della conferma del progressivo ridursi dell'incremento nei fabbisogni di energia elettrica, unito al considerevole ammontare delle iniziative già prescelte, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ritenuto opportuno disporre la sospensione delle procedure relative alle proposte di cessione di una nuova produzione, facendo comunque salvi i diritti acquisiti, particolarmente in tema di prezzi di cessione, o salvaguardati dalle norme vigenti.

In relazione a ciò, acquisito il preventivo parere della Conferenza Stato-regioni, è stato trasmesso alla Corte dei conti uno schema di decreto ove:

all'articolo 1 si conferma che il meccanismo dei prezzi di cessione di cui al provvedimento CIP n. 6 si continua ad applicare agli aventi diritto (in particolare impianti realizzati o in corso di realizzazione) e nel contempo si sospende la procedura dettata dall'articolo 3 del DM 25 settembre 1992;

all'articolo 2 sono dettate modalità per la stipula delle convenzioni di cessione di energia elettrica previste all'articolo 3 del DM 25 settembre 1992;

all'articolo 3 è sospesa, poiché inoperante a seguito delle disposizioni precedenti, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 1996, concernente la regolamentazione per la corresponsione dei prezzi di cessione di energia elettrica a nuovi impianti.

Quanto sopra non è, comunque, indice di una linea di azione tendente a non voler valorizzare il comparto delle fonti rinnovabili ed assimilate; al riguardo la stessa Conferenza Stato-regioni sopra ri-

chiamata ha affermato, nel proprio documento conclusivo, che le fonti rinnovabili ad assimilate – sia per il contributo che le stesse danno al miglioramento dell'impatto ambientale locale e globale, sia per le garanzie in materia di approvvigionamenti e sia per l'occupazione – giustificano l'attivazione di un meccanismo di incentivazione per il loro sviluppo.

Tommaso FOTI (gruppo alleanza nazionale) ricorda che la sua interrogazione muoveva dal fatto che numerose piccole e medie imprese che avevano investito ingenti risorse nello sviluppo di impianti per energia da fonti rinnovabili, alla luce del decreto ministeriale del 19 luglio 1996 si trovano in una situazione di grave difficoltà.

Oggi il rappresentante del Governo ha opportunamente puntualizzato in quali termini va interpretata la definizione di « convenzione ». Peraltro manca ogni indicazione sul rilancio della politica per le fonti di energia rinnovabili, che pure era a presupposto della normativa di attuazione del piano energetico nazionale.

Pertanto prende atto dei chiarimenti contenuti nella prima parte della risposta, ma si dichiara insoddisfatto della seconda parte, relativa alle possibili applicazioni del provvedimento CIP n. 6.

**5-00993 Bergamo: fallimento industria tessile « Donato Faini » di Cetraro in Calabria (7 novembre 1996).**

Il Sottosegretario di Stato Salvatore LADU ricorda che l'attività svolta dal Governo per ricercare soluzioni alla situazione di crisi in cui versa il settore manifatturiero di Cetraro che interessa le aziende tessili di Cetraro, Conca ed LCM è stata intensa negli ultimi mesi.

Dopo la riunione tenutasi presso il Ministero del lavoro in data 29 ottobre 1996, il tavolo di confronto è proseguito presso il Ministero dell'industria dove si sono tenute altre riunioni, all'ultima delle quali, svoltasi in data 3 febbraio 1997, hanno partecipato rappresentanti del Mi-

nistero dei trasporti e del lavoro, il sindaco di Cetraro, il presidente della provincia di Cosenza, una delegazione di parlamentari e amministratori locali, la GEPI, l'Associazione Industriali di Cosenza, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL nazionali.

Dall'insieme delle riunioni tenutesi è emerso che la CEPI sta procedendo alla dismissione della partecipazione azionaria nelle tre società sopracitate. Ciò per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di creare sinergie locali di sviluppo dell'imprenditoria, come previsto dall'intesa di programma stipulata nel giugno 1995 tra la GEPI, la Regione Calabria, l'Assindustria, l'Amministrazione Provinciale di Cosenza e le parti sociali.

Di detto strumento programmatico è stata informata la Presidenza del Consiglio (*Task force* per l'occupazione) che ha dichiarato l'area in questione « area di crisi ».

Ciò premesso, si fa presente che nell'ultima riunione del 3 febbraio scorso, la GEPI ha confermato la cessione delle due società Conca ed LCM ad operatori locali che assumerebbero 20 unità provenienti dalle società medesime.

In merito agli strumenti di sostegno al reddito, in considerazione delle preoccupazioni espresse nel corso delle riunioni dalle istituzioni presenti e dai sindacati, la GEPI, permanendo la risoluzione del rapporto di lavoro al 31 gennaio 1997, ha assicurato il suo intervento sull'azienda tessile di Cetraro affinché quest'ultima possa riconoscere le differenze retributive tra mobilità e sussidio per i lavoratori beneficiari del solo sussidio vista la presenza attiva degli stessi lavoratori in progetti di pubblica utilità (lavori socialmente utili).

La GEPI ha poi fatto presente che intende definire un progetto per la realizzazione di un pantalonificio con l'assunzione di n. 29 unità, di cui 23 provenienti dall'azienda tessile di Cetraro. Il piano, proposto da un operatore del settore, avendo avuto l'approvazione del consiglio di amministrazione della GEPI, è in fase di ultimazione.

Infine, è stato comunicato l'intendimento di procedere ad una terza iniziativa, consistente nell'offerta pervenuta da un operatore nazionale del settore maglieria, per rilevare la rimanente parte dell'azienda tessile di Cetraro, con l'assunzione di 48 unità provenienti dall'azienda medesima. La suddetta proposta prevede a regime una occupazione complessiva di circa 75 unità nonché ampliamenti produttivi ricorrendo a realtà già esistenti nel polo di Cetraro, da coordinarsi anche attraverso la costituzione di un apposito centro di servizi mirato. Per quest'ultimo progetto la CEPI ritiene che la proposta possa essere esaminata dal proprio Consiglio di Amministrazione nell'arco del corrente mese.

Al termine dell'incontro è stato stabilito che una riunione di verifica sarà tenuta nel mese di marzo, presso il Ministero dell'industria.

Alessandro BERGAMO (gruppo forza Italia) si dichiara insoddisfatto della risposta: la citata riunione del 3 febbraio 1997 è stata un ennesimo colpo alle speranze dei lavoratori, nei cui confronti la GEPI sta perseguendo una tattica di

sfiancamento che ha già ottenuto il risultato di far dimettere 17 dipendenti.

A fronte dell'incapacità della GEPI di gestire un'industria ormai decotta, si è pensato di realizzare un pantalonificio che occuperebbe ventinove lavoratori, laddove nella stessa zona un'impresa dello stesso settore sta chiedendo la cassa integrazione per sessanta lavoratori.

Si era anche ipotizzata una *holding* Italia-USA per la riconversione della fabbrica in conceria di lino, con un investimento di 14 miliardi: ma l'opposizione della GEPI a tale progetto conferma che questa difende il monopolio della Marzotto nel settore.

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Carlo CARLI, *presidente*, avverte che il presidente del gruppo misto ha comunicato che il deputato Pierluigi Petrini entra a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Paolo Manca, che cessa di farne parte.

**La seduta termina alle 12,20.**